LEGGE REGIONALE 20 novembre 2003, n. 32

Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech società consortile per azioni (SCPA).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Partecipazione alla società consortile "Veneto Nanotech SCPA"

1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla società consortile per azioni denominata "Veneto Nanotech SCPA" avente ad oggetto l'istituzione di una organizzazione comune fra i partecipanti finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie.

Art. 2 Modalità di partecipazione

- 1. La partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 è subordinata alla condizione che:
- a) la sottoscrizione del capitale non superi il limite di euro 30.000,00;
- b) la responsabilità della Regione sia limitata al solo capitale sottoscritto;
- c) non sia prevista l'istituzione di un fondo consortile ai sensi degli articoli 2614 e 2615 c.c.;
- d) non sia previsto l'obbligo di versare contributi annuali o straordinari ai sensi dell'articolo 2615 ter c.c.;
- e) sia riconosciuto alla Regione il diritto di recedere dalla società, previa comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, in caso di giustificato motivo connesso al mutamento dell'oggetto sociale e nei casi espressamente stabiliti da leggi o regolamenti che ne disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e società;
- f) sia riservata alla Regione, ai sensi dell'articolo 2458 c.c., la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione nonché la designazione di almeno un componente effettivo del collegio sindacale;
- g) il consigliere nominato dalla Regione sia anche componente del comitato esecutivo;
- non sia prevista la possibilità, in caso di riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea, di assegnare alla Regione attività sociali o azioni o quote di altre società partecipate dalla "Veneto Nanotech SCPA";

 la sottoscrizione di azioni della società da parte di nuovi soci sia condizionata alla preventiva sottoscrizione e accettazione di eventuali accordi parasociali.

Art. 3 Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2003, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse allocate nell'u.p.b. U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione" che vengono incrementate, in termini di competenza e cassa, di euro 30.000,00, mediante riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" del bilancio di previsione 2003.

Art. 4 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Ven	ezia	20	novembre	2003

Galan

INDICE

- Art. 1 Partecipazione alla società consortile "Veneto Nanotech SCPA"
- Art. 2 Modalità di partecipazione
- Art. 3 Norma finanziaria
- Art. 4 Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 novembre 2003, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 Procedimento di formazione
- 2 Relazione al Consiglio regionale
- 3 Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Giancarlo Galan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 1 agosto 2003, n. 19/ddl:
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 agosto 2003, dove ha acquisito il n. 412 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1^a commissione consiliare:
- La 1^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 30 settembre 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Carlo Alberto Tesserin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 novembre 2003, n. 10799.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sulla base dei criteri fissati dalla Delibera CIPE n. 36/2002 per il settore ricerca e formazione, progetti dell'iniziativa "Veneto Nanotech", è stata adottata la DGR n. 3466 del 10 dicembre 2002, con la quale, tra l'altro, si è stabilito di sostenere il progetto di formazione, ricerca e sperimentazione nell'ambito delle attività svolte dalla società "Veneto Nanotech", mediante la presentazione dello stesso al CIPE, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il previsto termine del 31 dicembre 2002.

Con l'adozione della DGR n. 3466/2002, le risorse individuate dalla Delibera CIPE n. 36/2002 sono state destinate all'iniziativa "Veneto Nanotech", al fine di sostenere i progetti di formazione, ricerca e sperimentazione industriale nell'ambito delle attività previste per la realizzazione di tale iniziativa.

Allo scopo di rendere concreto lo sviluppo e la crescita del processo di conoscenza e innovazione determinato dalla ricerca sulle nanotecnologie, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le Università degli Studi di Padova, Venezia e Verona, la Regione del Veneto, unitamente agli Enti Locali, ad altre istituzioni pubbliche e ai soggetti privati interessati, hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa finalizzato alla realizzazione di un distretto di ricerca e imprenditorialità tecnologica, focalizzando il perimetro dell'iniziativa nelle nanotecnologie per le proprietà materiali, con l'obiettivo di realizzare un polo di eccellenza internazionale nell'ambito della ricerca di base e delle applicazioni industriali.

Successivamente all'adozione della la DGR n. 3696 del 13 dicembre 2002, il Protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 17 dicembre 2002.

Con il Protocollo sono state individuate tre priorità su cui articolare inizialmente le iniziative del distretto, in particolare:

- costituire un polo di eccellenza che attragga e realizzi la formazione di giovani talenti e ricercatori nei diversi settori disciplinari;
- attivare infrastrutture per la ricerca e la sperimentazione industriale delle nanotecnologie;
- promuovere le opportunità offerte dalle nanotecnologie per l'innovazione dei processi industriali di aziende esistenti e per la creazione di nuove imprese.

In questa prospettiva, la futura NanoFabrication Facility, che sarà realizzata dalle Università di Padova e Venezia, in collaborazione con il Parco Vega, si intende parte integrante del distretto.

In quest'ambito, le iniziative che la Regione intende sostenere saranno orientate:

- a) alle attività di formazione (corsi post-universitari dedicati);
- b) alle attività di ricerca e sperimentazione industriale applicata;
- c) al finanziamento per l'attivazione e la gestione di infrastrutture per la ricerca e la sperimentazione industriale delle nanotecnologie nonché per le iniziative di promozione delle opportunità offerte dalle nanotecnologie per l'innovazione dei processi industriali di aziende esistenti e per la creazione di nuove imprese.

Per la Regione, la ricaduta di questa iniziativa, per le diverse competenze esistenti, per le specifiche tipologie dei processi produttivi e di trasformazione presenti nel territorio, è evidentemente positiva. L'impatto applicativo sul tessuto industriale, nelle lavorazioni di materiali metallici, nell'industria chimica e del vetro, nel comparto tessile e dell'abbigliamento, potrà contribuire a qualificare i prodotti sia per il loro contenuto innovativo sia per il loro elevato valore aggiunto.

Per la realizzazione del progetto sopra illustrato è stata prevista la costituzione di una società consortile per azioni, denominata "Veneto Nanotech SCPA" che ha come oggetto sociale l'istituzione di una organizzazione comune tra i partecipanti, finalizzata al coordinamento, alla promozione e allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie.

Della compagine sociale faranno parte, tra gli altri, oltre alla Regione del Veneto, le Province ed i Comuni di Venezia e di Padova, le Università di Venezia, Padova e Verona, le Camere di Commercio di Venezia e Padova e la Federazione Industriali del Veneto.

Con il presente disegno di legge concernente "Partecipazione della Regione alla società Veneto Nanotech SCPA" si prevede l'ingresso della Regione del Veneto nella compagine sociale della società, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera g), dello Statuto regionale che prevede, in particolare, la competenza del Consiglio regionale per le assunzioni delle partecipazioni regionali.

La partecipazione della Regione nella società Veneto Nanotech consentirà di sostenere le azioni orientate sia alle attività di formazione (corsi post-universitari dedicati), sia alle attività di ricerca e sperimentazione industriale applicata, contribuendo al finanziamento necessario per l'attivazione e la gestione di infrastrutture per la ricerca e la sperimentazione industriale delle nanotecnologie nonché per le iniziative di promozione delle opportunità offerte dalle nanotecnologie per l'innovazione dei processi industriali di aziende esistenti e per la creazione di nuove imprese.

L'articolo 1 del disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad espletare tutte le operazioni necessarie all'acquisizione della qualità di socio nella società Veneto Nanotech SCPA, indicando specificamente l'oggetto sociale della stessa.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede alcune specifiche condizioni alle quali è subordinata la partecipazione della Regione alla società.

In particolare, le lettere da a) a d) dispongono in ordine all'esposizione finanziaria della Regione, che deve essere limitata al solo conferimento di capitale ed escludono la possibilità di proseguire nel rapporto societario sia in caso di costituzione di un fondo consortile che in caso di previsione di obbligo al versamento di contributi annuali o straordinari.

La lettera e) indica la necessarietà dell'inclusione, nelle norme pattizie che disciplinano la società, del diritto della Regione a recedere dalla società in caso di mutamento dell'oggetto sociale nonché negli altri casi previsti espressamente dalla normativa vigente in materia.

Le lettere f) e g) incidono sulla governance della società, garantendo alla Regione la presenza di propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, nel Collegio dei Sindaci e nel Comitato Esecutivo.

La lettera h) prevede, inoltre, che - in caso di riduzione del capitale sociale - la Regione possa essere liquidata esclusivamente mediante il rimborso del capitale sottoscritto e non con attività sociali o quote o azioni di società partecipate.

Da ultimo, la lettera i) condiziona la partecipazione della Regione alla previsione dell'obbligo, fatto ai nuovi soci, della sottoscrizione di eventuali patti parasociali, al fine di rendere opponibile anche ad essi quanto con gli stessi disposto.

L'articolo 3 del disegno di legge contiene le disposizioni finanziarie e prevede l'utilizzo delle risorse allocate nell'u.p.b. U0062 "Aiuti allo sviluppo economico ed all'innovazione" che vengono incrementate, in termini di competenza e cassa, di euro 30.000,00, mediante riduzione di pari importo dell'u.p.b. U0076 "Interventi di qualificazione, ammodernamento e potenziamento delle imprese turistiche e degli altri soggetti operanti nel comparto del turismo" del bilancio di previsione 2003.

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, contiene la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto.

3. Struttura di riferimento

Unità di progetto per l'attività ispettiva e le partecipazioni societarie